

CONTABILITÀ

La contabilizzazione delle provvigioni degli agenti

di Viviana Grippo

In un [precedente contributo](#) è stato ricordato come entro il prossimo **31 dicembre** gli agenti e i rappresentanti di commercio dovranno presentare al proprio committente o casa mandante, al fine di usufruire della **ritenuta** in misura **ridotta**, la **dichiarazione** di avvalersi nella propria opera di dipendenti o terzi.

Secondo il disposto dell'[articolo 25-bis del D.P.R. 600/1973](#), infatti, sulle provvigioni maturate nell'ambito dei rapporti di agenzia si applica la ritenuta a titolo di **acconto** Irpef nella misura del **23%**, da commisurare, secondo la regola generale, al **50%** dell'ammontare delle provvigioni corrisposte.

Con la presentazione della dichiarazione (applicabile anche al caso delle provvigioni occasionali) l'ammontare delle ritenute, sempre nella misura del 23% sarà applicata non sul 50% della base imponibile **ma sul 20%**.

L'adempimento non va però ripetuto ogni anno, ma solo se non eseguito precedentemente; la dichiarazione, difatti, una volta spedita resta **valida fino a revoca**. È chiaro che se in corso d'anno le condizioni per le quali è stata fatta richiesta dovessero modificarsi occorrerebbe, entro 15 giorni, inviare una nuova comunicazione. La dichiarazione va inviata per **raccomandata A/R** (o PEC) e ha effetto dall'anno successivo.

Contabilmente la rilevazione delle provvigioni è la seguente.

All'atto del **ricevimento della fattura** dell'agente, l'impresa committente dovrà rilevare il debito verso questi e il relativo costo, oltre l'Iva.

Diversi	a	Debiti vs Agente X (sp)
Provvigioni passive (ce)		
Erario c/Iva (sp)		

Occorrerà, entro il **16 del mese successivo**, **liquidare i contributi Enasarco** con chiusura del debito verso l'agente per la quota di sua spettanza e rilevare i contributi a carico del preponente.

Diversi	a	Debiti vs Enasarco (sp)
Contributi Enasarco (ce)		
Debito vs Agente X (sp)		

All'atto del **pagamento** della fattura all'agente occorrerà rilevare la **ritenuta**.

Debito vs Agente X (sp)	a	Diversi
	a	Erario c/ritenute (sp)
	a	Banca c/c (sp)

Dal canto suo **l'agente rileverà** l'emissione della fattura come segue:

Diversi	a	Diversi
Banca c/c (sp)		
Erario c/ritenute (sp)		
Enasarco c/trattenute preponente (sp)	a	Provvigioni attive (ce)
	a	Erario c/iva (sp)

Si ricorda che la ritenuta si applica, **al lordo della trattenuta Enasarco**, su ogni **compenso** percepito dall'Agente o rappresentante.

Infine occorre tenere a mente che, a seguito delle modifiche introdotte dal D.L. 193/2016, se le provvigioni sono operate nell'anno n+1, quindi nell'anno successivo a quello in cui sono rilevate per competenza, ma prima della presentazione della dichiarazione dei redditi, allora esse si **scomputano** - a scelta - nel periodo d'imposta di competenza ovvero nel periodo d'imposta nel quale sono operate; diversamente, se operate dopo la presentazione della dichiarazione dei redditi, esse si scomputano nel periodo d'imposta nel quale sono **operate**.

